

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO
INDICE DEGLI ARTICOLI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
1. OGGETTO	3
2. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME	3
3. PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO	4
4. AUTONOMIA CONTRATTUALE DEL AU	4
5. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	4
6. PERSONALE DELL'APPALTATORE	4
7. PREVENZIONE INFORTUNI	5
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA	6
9. RAPPRESENTANZA DEL AU	6
10. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	6
11. DOMICILIO DELL'APPALTATORE	7
12. COORDINAMENTO CON ATTIVITÀ DEL AU	7
13. COMUNICAZIONI	7
14. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO	8
15. DIFFICOLTÀ D'ESECUZIONE	8
16. ESECUZIONE IN DANNO	8
17. CONDIZIONI AMBIENTALI	9
18. SUBAPPALTO	9
19. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	9
20. ASSICURAZIONI	9
21. REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI	9
22. NUOVI PREZZI	10
23. VARIABILITÀ PREZZI	10
24. RISERVE	10
25. PAGAMENTI	11
26. ONERI FISCALI	11
27. CAUZIONE	12
28. PENALITÀ	12
29. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	13
30. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	13
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
32. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (D.LGS. 231/01)	14
33. VALIDITA' DEL CONTRATTO	14
34. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14

35.	MANCATA OPPOSIZIONE ALL'INADEMPIMENTO	15
36.	NULLITÀ DEL CONTRATTO	15
PARTE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CONTRATTI DELL'INFORMATICA		17
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		17
37.	ORARIO DI LAVORO	17
38.	BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	17
39.	DOCUMENTAZIONE	17
40.	GARANZIE	17
40.1	TRASFERIMENTO DEI RISCHI	18
40.2	GARANZIE DELLE APPARECCHIATURE FORNITE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	18
41.	LICENZE D'USO DI PROGRAMMI	18
42.	TERMINI DI CONSEGNA E COLLAUDO	18
43.	CONSEGNA E MESSA IN FUNZIONE DELLE APPARECCHIATURE	19
TITOLO II - SERVIZI DI MANUTENZIONE E/O AGGIORNAMENTO TECNICO		19
44.	GENERALITÀ DELLA MANUTENZIONE	19
45.	VALIDITÀ E DISDETTA DEL SERVIZIO	19
46.	ESTENSIONE DEL SERVIZIO	19
47.	AGGIORNAMENTO TECNICO HARDWARE	20
48.	AGGIORNAMENTO TECNICO SOFTWARE	20
49.	DISMISSIONI E/O TRASFERIMENTO DEI SISTEMI	20
TITOLO III - SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E DI SVILUPPO SOFTWARE		20
50.	GENERALITÀ	21
51.	TITOLARITÀ DEL SOFTWARE	21
52.	VERIFICA DEI PROFILI PROFESSIONALI	21

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO
TESTO DEGLI ARTICOLI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO

Il presente Capitolato Generale d'Appalto (di seguito Capitolato Generale) contiene le disposizioni a carattere generale applicabili ai contratti di appalto per l'esecuzione di opere e/o servizi e/o la fornitura di beni stipulati tra l' Acquirente Unico S.p.A. (di seguito AU) e l'impresa appaltatrice (di seguito Appaltatore).

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Generale formano parte integrante del contratto di appalto (di seguito contratto) e sostituiscono qualsiasi altro accordo, proposta o impegno, scritto o orale, precedentemente intercorso tra le parti in relazione al medesimo oggetto.

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Generale e nel contratto prevalgono in ogni caso su eventuali disposizioni contenute in moduli dell'Appaltatore o in qualsiasi eventuale documento non firmato e non potranno essere modificate se non per accordo scritto.

In caso di contrasto o incompatibilità, prevalgono le disposizioni contenute nel contratto.

2. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di sicurezza dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, di gestione e smaltimento dei rifiuti e di quanto possa comunque interessare l'esecuzione dell'appalto.

Qualora l'oggetto dell'appalto sia riferito all'esecuzione di lavori e al contratto sia allegato il D.M 145/2000 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici", si precisa che le norme del Regolamento devono intendersi prevalenti rispetto al presente Capitolato Generale.

In caso di appalto di fornitura, l'Appaltatore garantisce che quanto fornito sia esente da vizi, da difetti o dalla presenza di elementi che possano recare danno a persone o cose, o che tale presenza risulti contenuta entro i limiti previsti dalle leggi vigenti al momento della fornitura.

E' facoltà dell'AU recedere dal contratto, senza alcuna penalizzazione, qualora la fornitura non fosse rispondente alle norme di legge italiane, eventualmente emanate successivamente alla data di conclusione del contratto, sempre che l'Appaltatore non sia in grado di adeguare

l'oggetto della fornitura alle suddette norme.

3. PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Capitolato Generale fosse dichiarata non valida o non applicabile, e/o comunque non applicabile in forza delle vigenti disposizioni di legge, le restanti disposizioni dovranno comunque considerarsi pienamente valide ed efficaci.

4. AUTONOMIA CONTRATTUALE DELL' AU

Le attività oggetto del contratto non sono affidate all'Appaltatore in via esclusiva, pertanto resta salva la facoltà dell'AU di affidare a terzi, diversi dall'Appaltatore, attività comprese nel contratto stesso.

5. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assume ogni e qualunque responsabilità inerente sia all'espletamento di quanto oggetto del contratto sia all'operato dei suoi collaboratori, impegnandosi di conseguenza a tenere indenne l'AU da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'espletamento delle prestazioni richieste, possano derivare al suo personale e/o ai suoi collaboratori e/o terzi incluso l'AU stesso.

L'Appaltatore garantisce comunque, in ogni tempo, l'AU da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da sua inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad intervenire nei giudizi che fossero intentati contro l'AU in relazione ai fatti di cui al presente articolo.

6. PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. e vigenti nel periodo e nella località in cui si svolgono le attività nonché ad adempiere gli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.

L'Appaltatore è altresì tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente in ogni caso addetto all'espletamento del contratto e quindi, a tal fine, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente.

L'Appaltatore, ove l'AU lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto le disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte dell'AU, non esonera in alcun modo l'Appaltatore stesso dalle sue responsabilità.

L'AU non darà comunque corso al pagamento degli importi a saldo senza la dichiarazione esplicita da parte dell'Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati e dei terzi in genere.

L'Appaltatore deve provvedere all'esecuzione del contratto con personale idoneo, di comprovate capacità e adeguato qualitativamente e numericamente alle esigenze connesse agli obblighi derivanti dal contratto. L'appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dell'esecuzione del contratto si trovi a dover modificare le sue previsioni iniziali relative al personale.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti dell'AU coloro della cui opera si varrà l'Appaltatore ai fini dell'espletamento di quanto ad esso affidato, intendendosi l'AU del tutto estraneo rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra l'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.

Il personale dell'Appaltatore, incaricato dello svolgimento delle attività all'interno dei locali del l'AU, dovrà essere munito di cartellino identificativo riportante: nome del dipendente, foto formato tessera, ragione sociale della ditta di appartenenza e numero di matricola del dipendente.

Il suddetto personale - che è tenuto ad osservare un contegno irreprensibile ed improntato alla massima correttezza - deve essere di gradimento dell'AU, il quale ha diritto di ottenere, su semplice richiesta, l'allontanamento dal luogo di lavoro e l'immediata sostituzione di qualunque dipendente dell'Appaltatore, senza rispondere delle conseguenze di tale sostituzione.

7. PREVENZIONE INFORTUNI

L'Appaltatore si vincola ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. In particolare, l'Appaltatore s'impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 88 del D.Lgs. 81/2008, l'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà redigere e consegnare al l'AU, i documenti previsti dall'art. 131 comma 2 e dall'art. 118 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che devono intendersi parte integrante del contratto di appalto. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 131 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il contratto privo del "piano di sicurezza e coordinamento" e del "piano operativo di sicurezza" è nullo.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'AU fornirà dettagliate informazioni sui rischi esistenti dell'ambiente in cui l'Appaltatore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività da svolgere.

L'AU, ai sensi dell'art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008, allega al contratto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Il DUVRI non è allegato nei casi di mera fornitura senza installazione e di servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante, ovvero previa esplicita indicazione nel contratto dell'assenza di rischi da interferenza e dei relativi costi.

Il DUVRI sarà aggiornato dall'AU, anche su proposta dell'Appaltatore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative dell'appalto.

.L'AU si riserva la facoltà di verificare in ogni momento il preciso e puntuale adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni sopra dette riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità alla legislazione vigente, ribadendo che in nessun modo ciò possa sollevare l'Appaltatore stesso dalla piena e completa responsabilità che gli compete in materia. Qualora l'AU rilevi inottemperanze, anche parziali, delle norme antinfortunistiche si riserva la facoltà di sospendere l'appalto ed eventualmente di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'AU fornirà, dietro richiesta, all'Appaltatore, tutti i dati necessari all'espletamento dell'appalto, fermi restando i vincoli di riservatezza imposti all'AU dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, nonché dalle leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali.

L'Appaltatore è obbligato a mantenere segreti e riservati tutti i dati e le informazioni di cui verrà in possesso in occasione dell'esecuzione dell'appalto ed a non farne uso, neppure in modo parziale, a qualunque titolo, impegnandosi a vincolare espressamente a tale obbligo anche il suo personale.

Tale obbligo, concernente le attività svolte dall'AU, decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina cinque anni dopo lo scioglimento dello stesso.

È fatto divieto, a tale scopo, al personale dell'Appaltatore di introdurre, detenere e/o usare apparecchi fotografici, cineprese e registratori all'interno degli ambienti di lavoro dell' AU.

9. RAPPRESENTANZA DEL AU

L' AU ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto e di verificarne in ogni momento lo stato dell'esecuzione.

Le spese delle verifiche, con esclusione di quelle inerenti alle attività del personale dell'AU o di suoi incaricati, sono a esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a fornire ogni e qualsiasi assistenza di mezzi e di personale che si renda necessaria per l'esecuzione delle verifiche richieste.

Nel caso in cui l' AU accerti che l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo le condizioni contrattuali ed a regola d'arte, si applica l'art. 1662, secondo comma, del codice civile.

La presenza del personale dell' AU, per controlli e verifiche, non libera l'Appaltatore, in nessun caso e in alcun modo, dagli obblighi e dalle responsabilità connesse con l'esecuzione di quanto oggetto del contratto, e non può essere invocata come causa ostativa all'esecuzione del contratto.

Nel contratto è esplicitata l'unità dell' AU incaricata della gestione tecnica, alla quale dovrà essere inviata tutta la documentazione relativa al contratto stesso.

10. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore nomina un proprio rappresentante preposto alla direzione delle attività oggetto del contratto ed un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci; l'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del rappresentante e del suo sostituto.

Il rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto - ai quali competono tutte le responsabilità d'ordine civile e penale che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dell'appalto - devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano le attività oggetto del contratto.

Il rappresentante dell'Appaltatore o il suo sostituto devono essere responsabili in ogni momento per tutta la durata delle attività in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto di loro assenza.

11. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti contrattuali, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso l'indirizzo al quale è inviato il contratto.

In relazione a ciò, l'AU, per tutta la durata del contratto, effettuerà qualsiasi notifica e/o comunicazione al suddetto domicilio legale, con le modalità di cui al successivo articolo 13 "COMUNICAZIONI".

In caso di variazione di tale domicilio legale, l'Appaltatore ha l'onere di informare l'AU per mezzo di lettera raccomandata; in mancanza di ciò, notifiche e/o comunicazioni saranno regolarmente eseguite una volta pervenute al domicilio legale precedentemente comunicato.

12. COORDINAMENTO CON ATTIVITÀ DELL'AU

L'Appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività senza arrecare molestia e comunque senza ostacolare l'attività svolta direttamente dall'AU e/o da altri appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro dell'AU.

13. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni all'Appaltatore avvengono per iscritto all'indirizzo indicato nel contratto.

Esse possono essere indirizzate al domicilio dell'Appaltatore oppure notificate direttamente al suo rappresentante per mezzo d'ordini di servizio in duplice copia, una delle quali deve essere firmata in segno d'accettazione e restituita all'AU.

Qualora l'Appaltatore non presenti per iscritto le sue osservazioni entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni predette si considerano integralmente accettate e l'Appaltatore medesimo decade dal diritto di presentare riserve.

Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore, l'AU comunica le proprie determinazioni entro venti giorni dalla loro ricezione.

Per maggiore celerità, i documenti trasmessi via fax o tramite posta elettronica certificata

(PEC) sono equiparati agli originali; in ogni caso, entrambe le parti possono richiedere la trasmissione dei documenti con sottoscrizione originale.

14. COSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ogni qualvolta una delle parti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'altra è tenuta ad aderire e a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione.

I contraenti non potranno avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata richiesta tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 10 giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza.

L'Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nella realizzazione dell'appalto che, pur se non di sua competenza, può condizionare l'appalto stesso.

15. DIFFICOLTÀ D'ESECUZIONE

Con riferimento all'articolo 1467 ed a parziale deroga del secondo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile si stabilisce che, ove nel corso delle prestazioni insorgano comprovate e non prevedibili difficoltà derivanti da cause di carattere straordinario, tali da rendere troppo oneroso lo svolgimento dell'attività, l'Appaltatore ha diritto di chiedere all'AU l'accertamento delle difficoltà stesse, dandone immediata e dettagliata notifica.

Accertato il carattere straordinario ed imprevedibile delle sopravvenute difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità delle prestazioni, l'Appaltatore non acquista per questo il diritto di ottenere compenso alcuno, ma può esercitare il diritto di recesso, salvo che l'AU non si dichiari disposto a compensare equamente gli oneri che l'Appaltatore stesso debba sostenere per superare le sopravvenute imprevedibili difficoltà.

In caso di mancata accettazione del compenso proposto, l'Appaltatore è tenuto alla prosecuzione delle prestazioni sulla base dei compensi fissati dall'AU, che sono ammessi in contabilità, restando salvo il diritto dall'Appaltatore stesso di avanzare riserve ai sensi del successivo articolo 24 "RISERVE".

16. ESECUZIONE IN DANNO

Se l'Appaltatore non dà corso alle prestazioni contrattuali, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza delle prestazioni stesse, l'AU ha il diritto di procedere direttamente all'esecuzione del contratto, utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri, che l'AU dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dal contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

17. CONDIZIONI AMBIENTALI

Con l'accettazione del contratto, l'Appaltatore riconosce di essere pienamente edotto e di aver tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali nonché delle circostanze ed allee ad esse connesse, che possono avere influenza sullo svolgimento dell'appalto e sulla determinazione dei prezzi.

Dichiara quindi di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere svolte le attività oggetto del contratto.

18. SUBAPPALTO

L' AU, previa specifica richiesta, potrà autorizzare l'Appaltatore a subappaltare unicamente le attività già indicate dall'Appaltatore stesso in fase di presentazione dell'offerta.

L'AU, a proprio insindacabile giudizio, potrà escludere quelle ditte proposte dall'Appaltatore che non riterrà di proprio gradimento.

Nel caso in cui l'Appaltatore, senza preventiva autorizzazione dell'AU, affidi a terzi l'esecuzione, anche parziale, delle attività contrattuali, dell'AU stesso procederà alla risoluzione del contratto a norma del successivo articolo 34 "RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO".

19. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Le attività oggetto del contratto devono essere espletate in conformità alle disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1999 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata osservanza delle prescrizioni previste nella succitata legge costituisce motivo di risoluzione del contratto a norma del successivo articolo 34 "RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO".

20. ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a stipulare assicurazione avente validità per tutta la durata delle prestazioni oggetto del contratto, contro tutti i danni alle persone ed alle cose, anche di sua proprietà, indicando espressamente l'AU come "Terzo".

Tale copertura dovrà comprendere il risarcimento di eventuali spese di cura e degenza ed avere un massimale per responsabilità civile verso terzi non inferiore a € 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00) per sinistro e non inferiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per persona.

21. REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI

Quanto oggetto del contratto è remunerato in base ai prezzi stabiliti nei documenti contrattuali ed a quelli eventuali definiti con le modalità del successivo articolo 22 "NUOVI PREZZI".

I prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal contratto –salvo quelli eventualmente

stabiliti esplicitamente a carico dell'AU- compresi quelli per le misure di prevenzione e protezione e tutti quelli che, anche se non esplicitamente indicati, siano necessari al perfetto compimento delle prestazioni.

Con il perfezionamento del contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, che coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore oltre alla totalità delle spese e degli oneri inerenti al compimento di quanto oggetto del contratto secondo le prescrizioni, gli obblighi e nei termini contrattualmente stabiliti.

L'Appaltatore riconosce inoltre di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere connesso al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per l'esecuzione dell'appalto nei termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, l'Appaltatore si impegna a non avanzare riserve relative alla pretesa non remuneratività dei singoli prezzi, qualunque possa esserne la causa.

I prezzi pattuiti si intendono fissi ed invariabili salvo diversa indicazione nel contratto.

22. NUOVI PREZZI

In deroga a quanto disposto dagli articoli 1660 e 1661 del c.c., l'AU può apportare variazioni all'oggetto del contratto richiedendo l'esecuzione di prestazioni, nonché di modifiche, soppressioni ed aggiunte, ritenute necessarie, a suo insindacabile giudizio, per il raggiungimento dello scopo del contratto, compensandole con nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati, tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, in via analitica, sulla base dei costi elementari della manodopera, dei noleggi, etc. alla data iniziale di riferimento contrattuale.

In caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, l'Appaltatore è tenuto a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi.

In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dall'AU, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche richieste nei termini e con le modalità dell'articolo 24 "RISERVE".

23. VARIABILITÀ PREZZI

Per gli appalti di fornitura, in caso di diminuzione dei prezzi del listino dell'Appaltatore, prima della consegna di quanto oggetto del contratto, l'AU applicherà immediatamente la stessa diminuzione in percentuale ai prezzi vigenti prima di detta diminuzione.

24. RISERVE

Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere le attività.

Tutte le riserve, che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'AU e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di quindici giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in esame dall'AU solo in sede di liquidazione finale a saldo. E' tuttavia in facoltà dell'AU anticipare, in taluni casi, l'esame delle riserve o di una parte di esse.

L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto dall'AU e dall'Appaltatore.

25. PAGAMENTI

Salvo diverse pattuizioni indicate negli altri documenti contrattuali, il pagamento di ciascuna fattura, emessa dall'Appaltatore alla scadenza prevista nel contratto, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Resta inteso, al riguardo, che non sono accettate dall'AU tratte e/o ricevute bancarie che pertanto verranno in ogni caso respinte. Nella fattura dovranno essere indicati gli estremi per consentire di effettuare il pagamento compreso il riferimento al numero dell'ordine.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:

Acquirente Unico S.p.A.

Area Legale

Via Guidubaldo del Monte n. 72 - 00197 Roma

Codice fiscale e Partita IVA:

e rimessa in originale a: Acquirente Unico S.p.A.

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

Via Guidubaldo del Monte n. 72 - 00197 Roma

Nella fattura dovrà essere evidenziata l'IVA a carico dell'AU, salvo i casi in cui l'esenzione da tale imposta sia prevista dalle vigenti leggi tributarie.

26. ONERI FISCALI

Ai sensi del DPR n. 634 del 26.10.1972, si dichiara che la prestazione viene effettuata

nell'esercizio di impresa (articolo 4 del DPR 26.10.1972 n. 633) e che pertanto detta prestazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

L'imposta sul valore aggiunto nonché l'imposta di bollo sono a carico dell'AU, mentre l'imposta di registro è a carico della parte che intende provvedere alla registrazione del contratto.

Tutti gli altri oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura sono invece a carico dell'Appaltatore.

27. CAUZIONE

L'Appaltatore, ove espressamente stabilito nel contratto, deve costituire un deposito cauzionale sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria a favore dell'AU.

Tale cauzione deve avere sottoscrizione autenticata da notaio e deve essere incondizionata, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ad avvalersi dell'eccezione di cui al comma 2 dell'art. 1957 del codice civile, nonché essere operativa su semplice richiesta scritta dell'AU, senza eccezioni opponibili a questa.

Il predetto deposito, nel suo complesso, è costituito a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni connesse al contratto e del risarcimento dei danni derivanti all'AU dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle maggiori somme che l'AU avesse eventualmente pagato, in corso di espletamento dell'ordine, rispetto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dall'Appaltatore.

Resta convenuto che, la cauzione rimarrà in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.

In tutti i predetti casi, l'AU ha diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all'Appaltatore, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

L'Appaltatore, inoltre, è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'AU si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'espletamento delle attività oggetto del contratto.

Lo svincolo del deposito cauzionale sarà autorizzato dall'AU in sede di chiusura del rapporto contrattuale, dopo che saranno stati adempiuti dall'Appaltatore tutti gli obblighi da esso assunti.

28. PENALITÀ

Nei casi in cui il contratto preveda l'applicazione di penalità a carico dell'Appaltatore, conseguenti al mancato rispetto degli accordi contrattuali, l'AU, per i crediti derivanti dall'applicazione di dette penali, potrà procedere alla escussione della fideiussione – qualora prevista – ovvero potrà procedere alla compensazione con quanto dovuto dall'Appaltatore a qualsiasi titolo, compresi i corrispettivi per le attività rese dall'Appaltatore stesso a fronte di altri contratti.

Qualora l'importo complessivo della detrazione raggiunga o superi il 10% dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà considerato inadempiente e, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, l'AU avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

29. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

È fatto altresì assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal contratto, salvo l'autorizzazione espressa dell'AU.

In caso di inadempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, il AU, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

30. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al contratto è quella italiana e per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti per l'interpretazione e l'applicazione del contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Roma, salvo che sia diversamente indicato nel contratto.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 s'informa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono dall'AU raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dall'AU, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dal citato decreto legislativo.

Si fa inoltre presente che il "titolare" del trattamento dei dati in questione è l'AU in persona dell'istitutore Amministratore Delegato, , domiciliato per la carica presso Acquirente Unico S.p.A. 72 – 00197 Roma.

L'Appaltatore è tenuto ad informare i propri lavoratori che svolgono la loro attività presso le sedi dell'AU, che sarà necessario il trattamento dei relativi dati personali, al fine di consentirne l'accesso agli stabili.

A tal proposito, l'Appaltatore è tenuto a dar notizia ai suddetti lavoratori dell'informativa

riportata nel presente articolo.

Qualora l'attività prestata dall'appaltatore implichi il trattamento di dati personali gestiti dall'AU, l'AU stesso chiederà all'appaltatore di nominare "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali".

Il Responsabile esterno dovrà individuare tutti coloro che, sotto la propria autorità, eseguano le operazioni di trattamento sui dati personali per conto dell'AU e nominarli per iscritto "Incaricati al trattamento", fornendo loro appropriate e complete istruzioni su come operare il trattamento.

E' cura del Responsabile esterno informare l'eventuale subappaltatore del rispetto degli obblighi previsti in capo ad esso in tema di privacy, per le attività che comportino il trattamento dei dati personali, per conto dell'AU

Inoltre, l'appaltatore o il subappaltatore, nell'espletamento della propria attività in favore dell'AU, è tenuto a rispettare i doveri di segretezza e riservatezza relativamente a tutti i dati e le informazioni di cui verrà in possesso in occasione dell'esecuzione del contratto ed a non farne uso al di fuori dell'ambito contrattuale, neppure in modo parziale, a qualunque titolo, impegnandosi a vincolare espressamente a tale obbligo anche il suo personale.

32. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (D.LGS. 231/01)

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso visione sul sito internet di AU delle Linee Guida, con le relative sezioni specifiche, e del Codice etico dell'AU;
- di essere consapevole che, in caso di mancata osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001, l'AU procederà all'immediata risoluzione del contratto.

33. VALIDITA' DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto indicato nel contratto o in altri eventuali accordi sopravvenuti in corso di esecuzione delle prestazioni nonché gli obblighi in materia di riservatezza e garanzia, la validità del contratto decade allo scadere del 36-esimo mese dalla data della stipula del contratto.

Resta inteso che, fatto salvo quanto riportato nel successivo articolo 34 "RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO", il contratto sarà comunque concluso al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- al raggiungimento dell'importo massimo indicato nel contratto;
- alla sua scadenza naturale, ancorché non sia stato raggiunto l'importo sopradDETTO.

34. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'AU ha diritto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, di recedere dal contratto in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi all'Appaltatore mediante lettera raccomandata.

In tal caso, l'AU corrisponderà all'Appaltatore i compensi per tutte le attività svolte fino alla data di recesso, che siano utilmente utilizzabili da parte dell'AU, nonché quanto a lui dovuto a titolo di rimborso delle spese documentabili per gli impegni già assunti che non siano revocabili senza conseguenze di carattere economico.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

L'Appaltatore ha diritto di recedere dal contratto solo quando si verificano le condizioni e le circostanze esplicitamente previste nel contratto, con i limiti e secondo le modalità stabilite.

In tutti i casi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dal contratto, l'AU si riserva il diritto di risolvere il contratto stesso, fatto salvo il diritto dell'AU al risarcimento dell'eventuale danno e all'escussione della cauzione nonché alla possibilità di procedere all'esecuzione in danno.

Il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall'AU, oltre che nei casi previsti dagli articoli "SUBAPPALTI", "ANTIMAFIA", "PENALITÀ", "RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA", "PREVENZIONE INFORTUNI", anche per i seguenti motivi:

- a) nel caso in cui, in corso di esecuzione del contratto, vengano meno i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- b) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti, nell'esecuzione delle attività affidate, non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) mancata rispondenza delle prestazioni rese alle specifiche contrattuali.

Nei casi di recesso o risoluzione attuati successivamente alla data di redazione del verbale di "pronto all'uso", sono fatti salvi i diritti di proprietà da esso acquisiti.

In caso di recesso o risoluzione del contratto, gli obblighi di segretezza e riservatezza delle informazioni continuano ad avere efficacia per cinque anni, a decorrere dalla data di scioglimento del contratto.

35. MANCATA OPPOSIZIONE ALL'INADEMPIMENTO

Eventuali tolleranze di una delle parti, nei confronti di comportamenti o atti in violazione delle disposizioni del presente Capitolato Generale, non costituiranno rinuncia ai diritti spettanti in caso di violazione diversa o successiva.

L'Appaltatore non può rifiutare, differire o sospendere in nessun caso l'adempimento delle prestazioni previste nel contratto, anche in caso di contestazione o di asserito inadempimento dell'AU.

36. NULLITÀ DEL CONTRATTO

A pena di nullità assoluta del contratto, l'Appaltatore deve assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

PARTE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CONTRATTI DELL'INFORMATICA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

37. ORARIO DI LAVORO

Salvo se diversamente indicato nel contratto, l'orario di lavoro del personale dell'Appaltatore coinciderà con quello del personale dell'AU. Eventuali assenze, imputabili a qualsiasi motivo, non dovranno essere fatturate all'AU

38. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, con l'obbligo di ottenere a sua cura e spese le cessioni, le licenze o le autorizzazioni necessarie, come pure di sostenere tutte le eventuali spese conseguenti.

Qualora venga promossa nei confronti dell'AU azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute dall'AU per la difesa in giudizio.

L'AU è obbligato a informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie suddette.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'AU, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore nel caso in cui la pretesa sia fondata, ha facoltà di risolvere il contratto, recuperando in caso d'acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

39. DOCUMENTAZIONE

Salvo patto contrario, l'Appaltatore è tenuto a fornire, senza che segua il diritto ad ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti nella lingua originale ed in lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure per l'installazione, l'autodiagnostica e l'utilizzo (avviamento, fermi, interventi per guasti, operazioni consentite in fase di elaborazione, ecc.).

40. GARANZIE

Salvo se diversamente indicato nel contratto, quanto fornito dovrà essere protetto da una garanzia integrale con relativo servizio gratuito di manutenzione ed assistenza tecnica per due

anni dalla data di “pronto per l’uso”; tale data sarà quella riportata sul verbale di collaudo sottoscritto dalle parti. Per le forniture non comprensive delle attività di assemblaggio, installazione e collaudo il succitato periodo di garanzia sarà di 24 mesi a partire dalla data di consegna.

In caso di fornitura tramite locazione le suddette condizioni s’intendono non applicabili.

40.1 TRASFERIMENTO DEI RISCHI

Sono a carico dell’Appaltatore i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell’AU, fatta salva la responsabilità dell’AU se le perdite e i danni sono ad esso imputabili.

40.2 GARANZIE DELLE APPARECCHIATURE FORNITE E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

Salvo se diversamente stabilito nel contratto, dalla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole e per un periodo di tempo della durata di due anni o per il maggior periodo indicato nel contratto, l’Appaltatore garantisce il buon funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, assumendo l’obbligo di sostituirli o ripararli, senza alcun addebito.

Tale obbligo non viene meno nel caso in cui l’AU modifichi le apparecchiature installate, salvo che l’Appaltatore non provi che il guasto o malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito.

La garanzia di cui al comma 1 non esclude la responsabilità dell’Appaltatore secondo la disciplina di diritto comune.

L’AU è tenuto a informare prontamente l’Appaltatore degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

L’Appaltatore interviene e ripristina la piena funzionalità delle apparecchiature e dei programmi entro ventiquattro ore dalla richiesta dell’AU o nei diversi termini indicati nel contratto, articolati per tipologia di intervento. È fatta salva l’applicazione delle penali stabilite nel contratto.

41. LICENZE D’USO DI PROGRAMMI

Salvo diverse pattuizioni contrattuali, l’AU si riserva il diritto di impiegare i programmi forniti attraverso il proprio Network aziendale, indipendentemente dal numero di server e di accessi.

42. TERMINI DI CONSEGNA E COLLAUDO

La consegna di quanto oggetto del contratto dovrà avvenire a cura, spese e rischio dell’Appaltatore, entro i termini specificati nel contratto.

Nel caso il contratto di fornitura preveda la fase di collaudo, l’AU fisserà la data per la verifica in contraddittorio delle apparecchiature e dei programmi.

La verifica sarà effettuata da esperti incaricati dall’AU, e potrà essere condotta anche mediante appositi programmi certificati o dichiarati idonei dai competenti organismi, ed avrà il

fine di constatare che le apparecchiature ed i programmi presentino le caratteristiche previste dal contratto e siano in grado di svolgere le funzioni richieste e di assicurare prestazioni regolari in condizioni di normale funzionamento.

Quando le apparecchiature, o parti di esse, o i programmi installati non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, la verifica sarà ripetuta con le stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'Appaltatore, entro venti giorni o nel diverso termine pattuito nel contratto.

Al termine della fase di collaudo, in caso di esito positivo, sarà sottoscritto contestualmente dalle parti un apposito verbale che attesterà la funzionalità di quanto fornito e indicherà esattamente la data di "pronto per l'uso".

Detto collaudo dovrà avvenire, orientativamente, entro 30 giorni dalla data d'installazione.

Con la sottoscrizione del verbale di collaudo positivo, la fornitura s'intenderà accettata ed l'AU diverrà proprietario di quanto fornito; si precisa inoltre che da tale data decorreranno i termini di garanzia di cui al precedente articolo 40 "GARANZIE".

43. CONSEGNA E MESSA IN FUNZIONE DELLE APPARECCHIATURE

L'AU appronta i locali di destinazione delle apparecchiature e li dota di quei servizi ed impianti necessari ad assicurare le condizioni ambientali idonee per il regolare funzionamento delle apparecchiature stesse.

L'Appaltatore è tenuto alla verifica dell'idoneità dei locali in relazione alle apparecchiature da fornire; in difetto di tale verifica l'Appaltatore risponderà dei guasti e dei malfunzionamenti imputabili ad inappropriate condizioni ambientali.

Il Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto la data di consegna, posa in opera e avvio operativo delle apparecchiature ove avvenga a sua cura.

TITOLO II - SERVIZI DI MANUTENZIONE E/O AGGIORNAMENTO TECNICO

44. GENERALITÀ DELLA MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione e/o aggiornamento tecnico consiste, in particolare, nell'assistenza tecnico - sistemistica su quanto oggetto della fornitura e nell'esecuzione delle prove e dei controlli necessari al suo funzionamento.

45. VALIDITÀ E DISDETTA DEL SERVIZIO

L'AU potrà disdire in qualsiasi momento il servizio in questione con un preavviso di 30 giorni.

L'Appaltatore si impegna, se espressamente richiesto, ad assicurare detto servizio per almeno 3 anni dal termine della garanzia e a fornire, all'occorrenza, tutta l'assistenza tecnica che eventualmente il AUdovesse richiedere.

46. ESTENSIONE DEL SERVIZIO

La responsabilità dell'Appaltatore, per il servizio di manutenzione e/o aggiornamento tecnico, s'intende estesa a tutti i componenti forniti e quindi anche alle eventuali parti non di produzione dell'Appaltatore.

L'Appaltatore s'impegna a prestare il servizio di manutenzione e/o aggiornamento tecnico necessario entro il normale orario di lavoro del personale dell'AU, in modo di assicurare il regolare funzionamento di quanto fornito.

L'Appaltatore s'impegna a garantire che il materiale utilizzato per il servizio in questione sia di costruzione originale e sia inoltre esente da vizi, da difetti o dalla presenza di elementi che possano essere nocivi alle persone o che la loro presenza risulti contenuta entro i limiti previsti dalle leggi vigenti al momento della fornitura.

47. AGGIORNAMENTO TECNICO HARDWARE

In caso di manutenzione e/o aggiornamento tecnico dei prodotti hardware, sarà cura dell'AU comunicare tempestivamente la richiesta d'intervento tecnico. Salvo diversa pattuizione, l'Appaltatore s'impegna a garantire il ripristino del perfetto funzionamento entro ventiquattrore dalla richiesta stessa. In caso di mancata riparazione del guasto entro il termine sopraindicato, l'AU si riserva il diritto di chiedere e l'Appaltatore s'impegna all'immediata sostituzione del prodotto hardware con uno analogo, sino alla perfetta riparazione del prodotto affetto dal guasto. Il servizio di manutenzione e/o aggiornamento tecnico comprende la fornitura gratuita della manodopera e delle eventuali parti di ricambio. Le parti rimosse, purché sostituite, restano di proprietà dell'Appaltatore.

48. AGGIORNAMENTO TECNICO SOFTWARE

In caso di manutenzione e/o aggiornamento tecnico a prodotti software, l'Appaltatore si impegna a fornire all'AU tutti gli aggiornamenti che verranno resi successivamente disponibili, completi della relativa documentazione. Sarà comunque cura dell'AU comunicare all'Appaltatore eventuali vizi o difetti riscontrati nel funzionamento dei programmi o discordanze da quanto specificato nella relativa documentazione. L'Appaltatore, previa verifica dei malfunzionamenti lamentati, apporterà al software le opportune correzioni, sempreché non sussistano oggettive condizioni d'impossibilità tecnica di tali modifiche; la sussistenza di tali condizioni dovrà essere adeguatamente motivata per iscritto dall' Appaltatore. Le correzioni apportate dovranno essere incluse nel primo aggiornamento, rilasciato successivamente alla data di denuncia del vizio o difetto che ha determinato la correzione.

49. DISMISSIONI E/O TRASFERIMENTO DEI SISTEMI

L'AU s'impegna a comunicare all'Appaltatore eventuali dismissioni e/o trasferimenti dei sistemi oggetto del contratto di fornitura.

TITOLO III - SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E DI SVILUPPO SOFTWARE

50. GENERALITÁ

Per lo svolgimento dei servizi di assistenza sistemistica e/o di sviluppo software l'Appaltatore metterà a disposizione esperti ed eventuali strumenti di calcolo, corrispondenti a quanto indicato nel contratto di appalto.

Salvo se diversamente indicato nel contratto, l'Appaltatore metterà a disposizione esperti ed eventuali strumenti di calcolo al più presto e comunque non oltre un mese dalla data della richiesta scritta da parte dell'AU.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dirigere le attività dei propri esperti.

51. TITOLARITÀ DEL SOFTWARE

Qualora il contratto abbia per oggetto lo sviluppo di software, ovvero di parti di esso, eseguito dall'Appaltatore o congiuntamente dall'AU e dall'Appaltatore, la titolarità del software risultante dall'intervento di sviluppo è comunque riservata in esclusiva all'AU e pertanto, con l'accettazione del contratto, l'Appaltatore s'impegna a non disporre del software quale risultante a seguito dello sviluppo del medesimo, se non in seguito ad espressa autorizzazione scritta da parte dell'AU.

52. VERIFICA DEI PROFILI PROFESSIONALI

Prima dell'inizio delle attività oggetto del contratto d'appalto, l'AU verificherà che i profili professionali degli esperti messi a disposizione dall'Appaltatore corrispondano a quelli previsti nel contratto; eventuali proposte di variazione dei profili dovranno essere preventivamente sottoposte al benessere dell'AU stesso.